



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Montefalco, come da statuto comunale art.36, riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

- favorisce la costituzione di comitati o altri organismi che siano espressione della comunità di frazione ed il collegamento degli stessi con gli organi comunali;
- favorisce la costituzione di organismi rappresentativi delle istanze dei giovani e degli anziani;
- coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.(Statuto Comunale Art. 36)

ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni finalizzato alla partecipazione delle stesse – purché aventi sede ed operanti nel territorio comunale – all'attività politico-amministrativa e alla condivisione delle correlate scelte di valenza generale. L'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni è inoltre requisito prioritario per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali:

- Patrocinio iniziative
- Stipula di convenzioni con l'ente comunale
- Assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative appartenenti all'ente comunale
- Titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio
- Titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari.

Per le associazioni non iscritte all'Albo comunale la concessione dei benefici è possibile solo nel caso di coincidenza dell'iniziativa proposta con le finalità statutarie del Comune espressamente documentate.

L'albo è suddiviso per 2 sezioni di attività di seguito elencati:

Sezione Cultura:

Fanno parte del settore "CULTURA" le organizzazioni aventi le seguenti finalità:

la promozione del dibattito, del confronto, dell'iniziativa culturale - produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura - valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni - valorizzazione del patrimonio artistico/culturale - tutela e promozione delle eccellenze enogastronomiche locali - sviluppo del settore turistico.

Sezione Sociale:

Fanno parte del settore "SOCIALE" le organizzazioni aventi le seguenti finalità:

la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio - la protezione civile, la promozione di attività educative ludiche e ricreative in genere - la promozione della pratica sportiva e motoria - la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti quanto dei ragazzi - la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone - la promozione di attività che attengono: alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute alla promozione della persona, alla promozione delle politiche familiari, alla diffusione del principio di solidarietà ed il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni regolarmente costituite che hanno sede nel territorio comunale ed in tale ambito svolgono la propria attività sociale o culturale.

Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) organismi statutari regolarmente costituiti;
- c) finalità solidaristica
- d) democraticità della struttura
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- e) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- f) la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonché i loro obblighi e diritti;
- g) l'obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione da parte dell'assemblea degli associati.

ART. 4 MODALITÀ D'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento del Responsabile di Area comunale competente per Settore.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o sezione autonoma, che va indirizzata al Sindaco, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto
2. copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita Iva rilasciato dall'Ufficio del Registro;
3. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
4. ultimo bilancio approvato, qualora adottato;
5. relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'associazione intende perseguire da cui risulti:

Nella domanda di iscrizione devono essere dichiarati:

- a) le generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione;
- b) la forma giuridica dell'organizzazione;
- c) la sede legale;
- d) la materia di prevalente attività;
- e) l'assenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di forme retributive di qualsiasi genere,

salvo il rimborso delle spese sostenute entro i limiti prefissati, tra organizzazioni e volontari aderenti.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso tra il 01 Gennaio e il 15 Ottobre di ogni anno.

Il Responsabile di Area competente, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa formale richiesta all'istante.

L'istanza di iscrizione all'Albo deve essere accolta o motivatamente rigettata entro 30 giorni dall'arrivo al protocollo dell'Ente.

La richiesta di integrazione di cui sopra – quarto comma – sospende il termine di 30 giorni, che riprende a decorrere dal giorno dell'acquisizione del o dei documenti richiesti.

La domanda di iscrizione, previo invito da parte del Responsabile di Area comunale al richiedente di presentare le proprie osservazioni, può essere rigettata esclusivamente per mancanza di requisiti.





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Art. 5 EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:

- partecipare, con diritto di voto a rappresentare la propria associazione alle riunioni della Consulta delle Associazioni qualora istituita;
- essere inseriti nell'apposita sezione del sito www.montefalcodoc.it, che sarà appositamente creata per promuovere e far conoscere la realtà associativa comunale e il calendario di attività proposte dalle associazioni.
- istituire rapporti di convenzione con il Comune di Montefalco ai sensi dell'art. 36 c.8 dello Statuto Comunale.
- presentare domanda di contributo.

Resta ferma l'eventualità per le associazioni non iscritte all'Albo comunale la concessione dei benefici nel solo nel caso di coincidenza dell'iniziativa proposta con le finalità statutarie del Comune espressamente documentate.

L'Accesso ai contributi resta disciplinato dallo specifico "Regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio comunale" attualmente in vigore, mantenendo inalterate le modalità, i tempi di presentazione e gli uffici competenti.

ART. 6 REVISIONE – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Tuttavia al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, le organizzazioni iscritte devono far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno:

- 1- relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse impiegate (bilancio consuntivo)
- 2- elenco delle attività che intendono svolgere per l'anno successivo.(in modo da permettere agevolmente la redazione del calendario di attività e appuntamenti proposti)

Ogni variazione dell'atto costitutivo, dello Statuto, delle generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi dell'amministrazione e di gestione deve essere comunicata, entro 30 giorni dal suo verificarsi, al Responsabile dell'Area competente.

Qualora la variazione comunicata riguardi uno dei requisiti elencati al comma 2 dell'art. 3, il Responsabile dell'Area competente, previo invito da parte dello stesso Responsabile al richiedente di presentare le proprie osservazioni, provvede alla cancellazione dall'albo.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di ogni e qualsiasi rapporto in atto tra l'Associazione depennata e il Comune o suo ente/organismo strumentale e/o partecipato.

ART. 7 PUBBLICITÀ'

Il Comune di Montefalco, attraverso la struttura burocratica del Settore comunale competente, cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della relativa deliberazione che lo approva e perciò dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della relativa deliberazione .

Il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento comunale vigente in materia.

